

Codice Civile

c.c. art. 1471. Divieti speciali di comprare .

(commento di giurisprudenza)

1471. Divieti speciali di comprare ⁽¹⁾.

Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona *[c.c. 1260, 1261, 1389]*:

1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;

2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero *[c.p.c. 534, 570, 576]*;

3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi *[c.c. 320, 323, 357, 378, 424, 641-643; c.p.c. 78]*;

4) i mandatari *[c.c. 1703]*, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto *dell'articolo 1395 [c.c. 1735]*.

Nei primi due casi l'acquisto è nullo *[c.c. 1418, 1421]*; negli altri è annullabile *[c.c. 1425, 1441]*.

⁽¹⁾ Vedi la *L. 27 dicembre 1973, n. 843*, recante abrogazione della disciplina delle vendite a rate.